



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 566 DEL 25/08/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE NELL'AREA DI BALNEAZIONE DENOMINATA "VADA MAZZANTA" CODICE IDENTIFICATIVO IT 009049017A015.

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Vice Sindaco

Vista la nota trasmessa in data 24/08/2025 dall' Ufficio Locale Marittimo di Vada il quale segnalava lo sversamento di acque maleodoranti proveniente dal canale di scolo dell'idrovora del Consorzio di Bonifica "Molino a fuoco";

Dato atto che l'entrata in funzione inaspettata dell'idrovora potrebbe aver provocato lo scarico a mare in corrispondenza dell'area di balneazione "Vada Mazzanta" (codice identificativo IT 009049017A015) di acque stagnanti;

Vista la direttiva 2006/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il D.Lgs. 116/2008, artt 10 e 5 lettera b), nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

Visto in particolare l'allegato n. V del Decreto annuale della Regione Toscana relativo alla classificazione delle acque di balneazione che prevede, al punto n. 8, che nei casi come quello sopra segnalato al fine di proteggere la salute dei bagnanti, al verificarsi di una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla balneazione stessa;

Rilevato che la problematica sopracitata potrebbe comportare le problematiche suddette in parte del tratto di litorale in oggetto;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla preventiva interdizione di parte delle acque di balneazione in corrispondenza della foce del Fosso del Molino;

Visto, per quanto concerne la competenza all'adozione del presente provvedimento, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

Rilevato che sarà competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D.Lgs. n. 116/08, la revoca del provvedimento di divieto di balneazione;

ORDINA

Il divieto di balneazione all'interno della seguente area:

- **VADA MAZZANTA – codice identificativo n. IT009049017A015 per 100 mt a nord e 100 mt a sud del Fosso del Molino.**

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest ed al S.O. Demanio Marittimo del Comune di Rosignano.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale, affinché copia della presente sia consegnata agli stabilimenti balneari ed ai fini del controllo del rispetto della stessa.

INFORMA

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell' art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Il Vice Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.